

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1422-D)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica nella seduta del 2 febbraio 1961

modificato dalla 14ª Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 23 marzo 1961 (V. Stampato n. 2811)

modificato dalla 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica nella seduta del 20 aprile 1961

modificato dalla 14ª Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 3 maggio 1961 (V. Stampato n. 2811-B)

d'iniziativa dei senatori ZELIOLI LANZINI e FRANZINI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 17 MAGGIO 1961

Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri contenute nella legge 10 marzo 1955, n. 97, ripristinate e modificate con la legge 18 giugno 1960, n. 640, sono richiamate in vigore e prorogate a partire dall'11 marzo 1961 fino al 30 giugno 1963.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 97, *sub* lettere *b)* e *c)*, sono sostituite dalle seguenti:

« *b)* da due primari ospedalieri di ruolo della disciplina messa a concorso, in servizio presso lo stesso ospedale o, in mancanza, presso ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza; uno di questi due primari sarà designato dall'Ordine dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso;

c) da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina messa a concorso o, in mancanza, di materia strettamente attinente al concorso ».

La disposizione di cui al secondo comma del predetto articolo 5, *sub* lettera *c)*, è sostituita dalla seguente:

« *c)* da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina messa a concorso o, in mancanza, di materia strettamente attinente al concorso ».